

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1398/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che applica detrazioni dallo sforzo di pesca del Regno Unito nel 2013 per le capesante, i granciporri e le grancevole a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁽¹⁾, in particolare l'articolo 106, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca⁽²⁾, fissava per il Regno Unito uno sforzo di pesca annuo massimo per le capesante nella zona CIEM VII e per i granciporri e le grancevole nella zona CIEM VII.
- (2) Lo sforzo massimo di pesca per le capesante relativo al 2012 è stato aumentato da 3 315 619 kW-giorni a 3 550 619 kW-giorni a seguito di scambi effettuati dal Regno Unito con l'Irlanda e i Paesi Bassi, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽³⁾.
- (3) In seguito alle ispezioni effettuate nel Regno Unito a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a ulteriori

indagini presso le autorità britanniche, la Commissione ha rilevato incoerenze fra i dati comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 33 del detto regolamento e lo sforzo effettivamente esercitato nel 2012 per le capesante, i granciporri e le grancevole nella zona CIEM VII da navi battenti bandiera del Regno Unito. Tali differenze mostrano che le navi battenti bandiera del Regno Unito hanno esercitato un livello di sforzo superiore a quello disponibile per tale flotta nel 2012 come disposto dal regolamento (CE) n. 1415/2004 e adattato a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002. Le prove raccolte nel corso delle indagini consentono alla Commissione di determinare che tale Stato membro ha superato di 451 641 kW-giorni lo sforzo massimo consentito per il 2012 relativamente alle capesante e di 38 462 kW-giorni relativamente ai granciporri e alle grancevole.

- (4) A norma dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, se si constata che uno Stato membro ha superato il proprio sforzo di pesca, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.
- (5) L'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dallo sforzo di pesca si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati nel medesimo paragrafo.
- (6) È pertanto opportuno procedere a detrazioni dallo sforzo di pesca del Regno Unito per le capesante, i granciporri e le grancevole nella zona CIEM VII nell'anno 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo sforzo di pesca annuo massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1415/2004 per le capesante, i granciporri e le grancevole nella zona CIEM VII per il Regno Unito nel 2013 è ridotto come disposto dall'allegato.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.